

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

XL.

**SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1960**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	335
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
BADALONI MARIA ed altri: Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica. (Modificata dalla VI Commissione del Senato). (750-b) . . . . .	335
PRESIDENTE . . . . .	335, 336
BUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	336
BALDELLI . . . . .	336
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	336
FRANCESCHINI . . . . .	337
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riordinamento della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli per gli educatori dei ciechi. (1945) (1) . . . . .	338
PRESIDENTE . . . . .	338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350
PERDONA, <i>Relatore</i> . . . . .	338, 340, 342, 343, 348, 349
RUSSO SALVATORE . . . . .	339, 340, 341, 342, 350
FRANCESCHINI . . . . .	339, 341, 342, 346, 349
CODIGNOLA . . . . .	340, 341, 342, 346, 349
BALDELLI . . . . .	340
MALAGUGINI . . . . .	341, 342

(1) Il titolo della proposta di legge è stato modificato in: « Ordinamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei ciechi ».

	PAG.
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	340, 342, 344, 345, 347, 348, 349
CAIAZZA . . . . .	345
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	346, 348, 349
PITZALIS . . . . .	349
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	350

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rivera.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (750-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Franceschini, Titomanlio Vittoria, Dal Canton Maria Pia, Buzzi, Rampa, Patrini: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165,

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica », approvata da questa Commissione nella seduta del 6 maggio 1959 e modificata dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 15 giugno 1960.

Sul nuovo testo ha espresso il competente parere favorevole la V Commissione (Bilancio).

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Buzzi.

**BUZZI, Relatore.** La VI Commissione del Senato ha ampliato il testo, aggiungendo l'articolo 4 come sostitutivo dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, che noi abbiamo inteso di interpretare nel senso di una retrodatazione della nomina, mentre la legge originaria parlava di retrodatazione ai fini della progressione nella carriera economica soltanto. Quindi si tratta di una estensione.

È estensivo l'articolo, ma a vantaggio dei combattenti, e quindi non avrei nessuna obiezione al riguardo.

Un'altra modificazione riguarda il secondo comma dell'articolo 5, dove sono state considerate due situazioni che sono affiorate forse in sede di applicazione della norma dell'articolo 7 della legge precitata, e cioè i motivi di salute che potrebbero aver impedito ad un combattente di partecipare ai concorsi. Noi avevamo ipotizzato soltanto la mancata documentazione della qualifica di combattente per motivi non imputabili all'interessato; qui, invece, anche il caso di salute, per esempio il caso di chi si trovava in centri sanatoriali, case di cura, ecc. Così, come al terzo comma dell'articolo 5 è stata considerata la possibilità dell'opzione tra il risultato di un concorso e quello di altri concorsi, ed anche nel caso di chi avesse optato per un concorso successivo è considerata la possibilità della retrodatazione.

Nell'articolo 7 del testo del Senato è stato aggiunto un comma all'articolo 6 del testo da noi approvato, comma col quale viene affermato ciò che forse prima era soltanto implicito, vale a dire il diritto di opzione fra trattamento di quiescenza per impiegati comunali, e trattamento di quiescenza per impiegati civili dello Stato, per gli insegnanti collocati in pensione dal 1° agosto 1954 al 21 marzo 1958. E ciò in relazione al disposto del primo comma, per cui il personale insegnante ha diritto di optare per i benefici disposti dalla norma della legge n. 165. Direi che è una precisazione.

Unico rilievo, concludendo, è questo: nell'articolo 4 vi è una congiunzione « e » là

dove, invece, occorrerebbe sostituirvi, in sede di coordinamento, una « o » alternativa.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BALDELLI.** Vorrei soltanto ricollegarmi brevemente a quanto ebbi occasione di dire allorché esaminammo per la prima volta questo progetto di legge per osservare che non possiamo non prendere atto che alcuni concetti, cui noi ci riferimmo allora, sono stati introdotti dalla Commissione del Senato. Per quanto concerne il personale direttivo ricordo che io stesso sollevai allora il problema relativo al cumulo della indennità di presenza con quella del lavoro straordinario. Fu anche a questo riguardo osservato che la norma era estensiva. Oggi io non propongo più quel mio emendamento perché il Ministero ha risolto in sede amministrativa questo problema che per me era da ritenersi una grave lesione del diritto del personale direttivo della scuola secondaria. Ora l'avvenuto riconoscimento, con provvedimenti di carattere amministrativo, mi pare abbia sanato questo stato di cose, per cui non ho personalmente che da rilevare che avevo indicato un problema che effettivamente andava risolto.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Unico emendamento apportato dal Senato che potrebbe essere giudicato estensivo è quello all'articolo 7; ma, è stato fatto d'accordo con il Tesoro e l'Amministrazione. Gli altri, onorevole Baldelli, sono interpretativi e non sono quelli che volevamo introdurre nella prima seduta. Ad ogni modo, anche quello all'articolo 7 mi sembra essere molto opportuno e reso necessario attraverso una serie di fatti accaduti in questi ultimi mesi e che hanno portato l'Amministrazione a considerare il problema da diversi punti di vista. Ed ora non mi sembra possano esservi dubbi circa l'interpretazione della legge n. 165, limitatamente a questo argomento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare; passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La Commissione VI del Senato ha introdotto il seguente articolo 4:

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 è sostituito dal seguente:

« In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare,

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

secondaria ed artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, è all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che era in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27, per la partecipazione ai concorsi originari, la nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, verrà fatta decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ».

FRANCESCHINI. La dizione « di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'articolo del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 », è un po' dubbia e preferirei che alla congiunzione « e » fosse sostituita la congiunzione « o ».

PRESIDENTE. Comprendo il dubbio dell'onorevole Franceschini e farò controllare anzitutto il messaggio del Senato nel caso che si tratti di un errore materiale. Comunque mi sembra pacifico che si tratta di requisiti che non debbono necessariamente coesistere, per cui l'uso di « e » oppure « o » non muta il significato della legge.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 5 (articolo 4 del testo già approvato dalla nostra Commissione). Il primo comma non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato il secondo comma nel seguente testo:

« Al personale direttivo e docente — che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,

n. 373, e successive modificazioni e abbia successivamente conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato — è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina purché possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Al personale direttivo e docente — che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce o per accertati motivi di salute dipendenti da causa di servizio di guerra, non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e abbia conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato — è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina purché possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VI Commissione del Senato ha aggiunto poi un terzo comma:

« La retrodatazione di nomina è riconosciuta al personale direttivo e docente che abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, anche se vi abbia rinunciato per optare per altra nomina conseguita per effetto di un successivo concorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 6 (articolo 5 del testo già approvato dalla nostra Commissione) non è stato modificato.

Passiamo al successivo articolo 7 (articolo 6 del testo già approvato dalla nostra Commissione). Il primo comma non è stato modificato.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

La VI Commissione del Senato ha aggiunto un secondo comma. Ne do lettura:

«Gli insegnanti collocati in pensione dal 1° agosto 1954 al 21 marzo 1958, hanno facoltà di opzione fra il trattamento di quiescenza secondo i regolamenti comunali e quello per gli impiegati civili dello Stato».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 8 (articolo 7 del testo già approvato dalla nostra Commissione) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 9 (articolo 8 del testo già approvato dalla nostra Commissione) nel seguente testo:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 (articolo 8 del testo già approvato dalla nostra Commissione) nel nuovo testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il secondo ed ultimo comma dell'articolo 9 (articolo 8 del testo già approvato dalla nostra Commissione) non è stato modificato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riordinamento della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi (1945).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton

Maria Pia, Ermini, Franceschini, Titomañlio Vittoria, Romanato, Perdonà, Negroni: « Riordinamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " per educatori dei ciechi » (1945).

Ricordo agli onorevoli colleghi che la V Commissione (Bilancio), investita del parere sulla proposta di legge, ha in un primo momento espresso parere contrario, non ritenendo adeguata l'indicazione di copertura della spesa e subordinando l'eventuale esame all'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge. « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al '1969 » (n. 1860). Poi, avendo la nostra Commissione richiesto che fosse riesaminato questo parere, motivando la richiesta con le assicurazioni avute dal rappresentante del Governo circa la possibilità di rinvenimento della copertura della spesa e con l'introduzione di un emendamento all'articolo 25 della proposta, approvato nel principio dalla nostra Commissione e inerente al maggior onere finanziario derivante dalla proposta di legge stessa, la Commissione ha comunicato in data 24 giugno 1960 di avere adottato la decisione di esprimere parere favorevole agli emendamenti da noi formulati.

L'onorevole Perdonà ha facoltà di riferire sulla proposta di legge.

**PERDONA, Relatore.** Penso che siano sufficienti poche parole per sottolineare l'importanza e l'urgenza di questa legge.

Con decreto 15 novembre 1925, n. 2483, fu istituita la scuola di metodo per gli educatori dei ciechi, diventata poi l'Istituto « Augusto Romagnoli », che fu il primo teorico e realizzatore nel campo dell'istruzione per i ciechi. Logicamente venne creato anche un organico che in questi 35 anni si è, come si suole dire, logorato, anche perché la scuola di metodo ha esteso la sua competenza, la sua specializzazione: è divenuta infatti il centro nazionale di studio e di ricerca nel settore dell'istruzione dei ciechi, ha avuto bisogno di laboratori, ha una sua rivista e di conseguenza ha allargato le sue competenze e funzioni. Sì che il suo stesso titolo di scuola statale di metodo è insufficiente, bisognerà chiamarla « Istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ».

Esso è il centro propulsore degli studi inerenti il mondo dei ciechi. All'insegnamento teorico della pedagogia e psicologia, per incrementare e aumentare la preparazione e la cultura degli allievi educatori, altri insegnamenti si sono aggiunti che vanno dalla pediatria, oculistica, psicologia, didattica musi-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

cale applicata alle altre discipline di educazione sensoriale e motoria, educazione fisica. E però, mentre si è progredito sotto l'aspetto didattico culturale, si è rimasti fermi sotto l'aspetto degli organici.

La legge in esame conseguentemente verte su tre punti: 1° stabilire quelli che sono i compiti che l'istituto deve svolgere; 2° recuperare a queste nuove esigenze il relativo personale 3° dare norme transitorie perché il personale che finora ha dato con tanta fede ed entusiasmo a questa scuola il meglio di se stesso, abbia il naturale e logico riconoscimento, così come sempre avviene quando una scuola da una caratterizzazione del tutto generica ne assume una particolare.

Io non avrei altro da aggiungere, riservandomi di replicare agli eventuali interventi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, che non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

« La scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi con sede in Roma, di cui all'articolo 179 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modifiche, assume la denominazione di « Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista » ed è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Istituto assolve ai seguenti compiti:

a) specializza gli educatori e gli insegnanti per gli Istituti e per le Scuole dei minorati della vista;

b) specializza gli educatori e gli insegnanti per gli Istituti e per le Scuole per minorati psichici privi della vista;

c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista;

d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione speciale;

e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista ».

L'onorevole Russo Salvatore ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere al punto a), dopo le parole: e per le scuole, la parola: elementari ».

Prego l'onorevole proponente di voler illustrare l'emendamento.

**RUSSO SALVATORE.** Gli allievi dell'istituto non hanno titoli per dirigere le scuole post-elementari, ma soltanto per le scuole elementari.

**FRANCESCHINI.** Sono al corrente di questa aspirazione e quindi di questo emendamento che ho discusso anche con gli interessati, e però sono rimasto molto perplesso. Si tratta di un istituto, di una scuola che diventa istituto e che diventa istituto specializzato sostanzialmente per tutte le forme di accostamento educativo, diciamo, ai minorati della vista. Quindi anche il personale laureato, per esempio le persone con diplomi superiori, come il personale insegnante di musica — e si sa quanta importanza ha la musica nella educazione dei ciechi — deve poter accedere a questo istituto per conseguire il diploma di specializzazione didattica, aggiungendo alla propria qualifica professionale, non solo quella di maestro, ma anche di insegnante, e di insegnante di musica! Ora, voi sapete che quest'ultimo, avendo fatto dieci anni di conservatorio, ha un diploma di carattere superiore, non medio come diremo quando tratteremo, a suo tempo, la legge dei direttori di conservatorio. Quindi non mi sembra opportuno introdurre una norma limitativa. Io lascerei immutata la dizione, e lo dissi anche ad alcuni esponenti dei ciechi venuti da me. Lascerei impregiudicato: « scuole ». Certamente, sono in maggioranza elementari, ma non è detto che debbano essere soltanto tali. Quindi, tacendo, la legge non pregiudica nulla, mentre l'introduzione dell'emendamento esplicitamente confinerebbe l'istituto entro una zona ristretta. Quindi, non dire nulla, lascia inalterata la situazione attuale, per cui è già prevalente l'afflusso di educatori delle scuole elementari, una consente che siano specializzati anche insegnanti per altri tipi di scuola. Ed è utile che ci vadano, onorevole Russo. Questo è importante, perché la didattica che si deve apprendere all'istituto Romagnoli è una specializzazione, non si esclude in modo assoluto che corsi particolari possano venir fatti per questi diplomati di corsi superiori o per professori laureati delle scuole per il completamento dell'obbligo.

In questo senso io pregherei il collega onorevole Russo di non insistere nell'emen-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

damento proposto. Qualora poi l'istituto stesso dovesse, domani, assumere uno sviluppo maggiore ed anche sdoppiarsi, eventualmente, con una filiale o una sezione coordinata distaccata nel sud o nel nord, ovvero nel nord e nel sud, tanto meglio. Ma noi dobbiamo pensare che l'istituto deve venire incontro a tutte le necessità, come lo stesso suo titolo dice; altrimenti noi verremmo, in fondo, a limitare le stesse sue finalità. Se l'educazione impartita si estende oltre la scuola elementare — e di questo non possiamo dubitare — è chiaro che l'istituto non può che risentire di una limitatezza.

**RUSSO SALVATORE.** Io sono stato indotto a presentare il mio emendamento anche da una nota che mi è stata comunicata dall'istituto dei ciechi in cui si fa osservare che esistono scuole di avviamento al lavoro per giovani ciechi e che provvedono anche per altri titoli. C'è per esempio quella di Firenze. C'è dunque già una scuola che abilita all'insegnamento per la scuola post-elementare. Non saprei quindi...

**FRANCESCHINI.** È vero questo; però è anche vero che l'istituto di tecnologia provvede ad una preparazione strumentale, non già ad una preparazione teorico-didattica, specialistica, e perciò si tratta in quel caso di un titolo valevole, ma non pienamente valevole. Noi, in questo modo, limiteremmo la portata della preparazione dei professori secondari semplicemente ad una preparazione diplomatica e cioè strumentale, senza la specializzazione educativa pedagogica, che, invece, è necessaria. In questo modo non si esclude l'una o l'altra ma si integrano. Quindi non è un doppione, è un'aggiunta alla scuola tecnologica.

**PERDONA, Relatore.** Anch'io ero portato a limitare, ma, dopo la spiegazione dell'onorevole Franceschini mi sembra opportuno non introdurre la precisazione « elementari », proprio per lasciare il concetto più esteso.

**FRANCESCHINI.** Non è, ripeto, che i maestri di musica siano obbligati ad averlo, ma si dà all'istituto la possibilità di dar loro anche questo titolo di studio. Quindi non si compromette è tanto meno si elimina la preparazione tecnologica, ma la si completa!

**CODIGNOLA.** È mia impressione che si possa determinare una certa confusione in questa situazione, perché, infatti, se diventa necessario il diploma dell'istituto di Firenze per insegnare, c'è da chiedersi se il diploma rilasciato da quest'altro istituto debba essere in ogni caso necessario oltre a quello, e se conseguentemente in questo caso ne occorrono

due! Se noi diciamo che questo diploma di Roma serve anche per la scuola secondaria e, d'altra parte, per quest'ultima è richiesto il diploma di Firenze, è chiaro che ci si chieda se non si tratti di titoli concorrenti fra loro; oppure è necessario che chi esce a Roma debba andare anche a Firenze se vuole insegnare?!

**BALDELLI.** Vorrei dire che, anche data la scarsità del numero di istituzioni che si occupano di problemi così importanti, limitare preventivamente, aggiungendo questo emendamento, le funzioni e possibilità di questo istituto significa handicappare una possibilità che noi dovremmo, invece, in tutti i casi e modi, incoraggiare! Non vedo, come legislatori, come si possa avere una preoccupazione contraria a questa. Perché, al massimo, ci potrebbe essere la necessità di garantirci sulla idoneità! Ma, non vedo motivi di riserva tali che ci possano indurre a limitare l'attività di questo istituto.

**PERDONA, Relatore.** In altri termini noi avremmo semplicemente due istituti qualificati per questa preparazione!

**BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Per la scuola di avviamento attualmente escono dall'istituto di metodo. E all'articolo 4 è detto che per il tirocinio degli allievi presso lo stesso istituto è annessa la scuola materna, quella elementare e una scuola secondaria per il compimento dell'obbligo scolastico. Quindi la scuola secondaria è una scuola di avviamento. È pertanto giusto che anche i professori siano ammessi alla specializzazione; esiste cioè anche la scuola di tirocinio per loro. Io credo che questo dia la possibilità di un complemento della preparazione e specializzazione in queste materie e quindi la possibilità altresì di un più largo reclutamento quanto ai compiti direttivi di questo istituto.

**FRANCESCHINI.** Vorrei aggiungere questa considerazione che viene incontro ad una successiva richiesta che l'Unione ha avanzato e che io conosco, e cioè il tema del *numerus clausus*, come loro fanno. Questa possibilità di estensione dell'istituto consente di poter fare più corsi, di poter fare corsi sdoppiati, e quindi viene incontro all'altra preoccupazione — in altri articoli — restringendo il numero, attualmente di 16 o 18, di 15 o 19 che siano, delle scuole elementari, ed escludendo per altri corsi facoltizzati di altre scuole, l'inclusione di non vedenti o non veggenti! Quindi, credo non sia il caso, neppure per questo aspetto, restringere compiti e portata dell'istituto, cui la regolamentazione darà una

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

portata pratica. E, per questo, gli enti interessati saranno invitati dal Governo a collaborare.

CODIGNOLA. Con tali parole, lei, onorevole Franceschini intende dire che accetta la proposta dell'apertura del *numerus clausus* all'articolo 6?

FRANCESCHINI. Voglio dire che il mantenere « scuole » e non aggiungere « elementari » conferisce una maggiore apertura!

CODIGNOLA. E, però, per lei, resterebbe sempre fermo il numero chiuso?

FRANCESCHINI. La legge non può prevedere quanti allievi saranno! Lasciando comunque « scuole » noi già consentiamo la possibilità di un maggior numero di classi e quindi un maggior numero di alunni.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Russo Salvatore se, dopo i vari pareri, che sono stati espressi da più parti, insista nel mantenimento dell'emendamento proposto.

RUSSO SALVATORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3, 4 e 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 3.

All'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi eretto in Ente morale, un convitto di educandi minorati della vista.

(È approvato).

## ART. 4.

Presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:

- a) la scuola materna;
- b) la scuola elementare con classi differenziali per ambliopi e tardivi;
- c) una scuola secondaria per il compimento dell'obbligo scolastico.

(È approvato).

## ART. 5.

L'Istituto dispone di:

- a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
- b) un Gabinetto per gli studi di psicologia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ».

È stato presentato dall'onorevole Russo Salvatore il seguente emendamento aggiuntivo:

« I corsi di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 sono annuali. I privi di vista in possesso del prescritto titolo di studio sono ammessi a partecipare al corso di specializzazione per educatori e insegnanti dei ciechi senza limiti di numero ».

Prego l'onorevole Russo di volere illustrare l'emendamento.

RUSSO SALVATORE. Il primo punto dell'emendamento è nato da uno scambio di punti di vista con i dirigenti dell'Unione ciechi. Dato che si tratta di elementi forniti di titolo di studio è, sembra, quello svolto in un anno, un programma più che sufficiente.

MALAGUGINI. Attualmente il corso lo fanno di quattro mesi!

RUSSO SALVATORE. Un anno, diventa un corso di otto mesi almeno. Quanto al secondo punto, relativo alla limitazione nel numero, mi riferisco a quanto ha detto poco fa l'onorevole Franceschini. Dato che si vogliono fare più sezioni e dato che i ciechi certe volte debbono attendere 8, 10 o 12 anni per poter frequentare i corsi di specializzazione, in quanto la metà dei posti è riservata ai privi di vista e l'altra metà ai vedenti, penso che bisognerebbe ora dare la possibilità ai privi di vista di poter frequentare con maggiore larghezza, sia pure senza togliere niente agli altri. Non dimenticando che i privi di vista non hanno la possibilità che hanno per contro gli altri di poter frequentare altre scuole!

FRANCESCHINI. Mi rendo conto dell'ansietà della categoria, alla quale noi non vo-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

gliamo fare altro che del bene, e, poiché il timore dei ciechi è quello di essere estromessi in sede di stesura del regolamento, e quindi di trovarsi di fronte a fatti compiuti, propongo anzitutto di tranquillizzarli con queste parole da aggiungersi al testo dell'articolo:

« ...su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentite le associazioni e gli enti interessati ».

Così nell'atto della compilazione del regolamento, il Ministro della pubblica istruzione che deve proporlo al Presidente della Repubblica, deve sentire associazioni ed enti, tutti inclusi, rappresentati che essi siano o singolarmente o collegialmente.

Perché, vede onorevole Russo, noi non possiamo determinare *a priori* che tutti i corsi dell'istituto siano pari ad un anno. Possono esservi in futuro necessità per cui vi siano corsi di durata superiore a quella dell'anno scolastico. E, siccome si tratta di scuole speciali, d'altra parte, le parole « anno scolastico » hanno nel caso poco valore. Quindi, perché dobbiamo porre una limitazione già nella legge? Lasciamo al regolamento, e alle necessità del momento! Potrebbero rendersi utili anche dei corsi liberi, dei corsi *post scholam*. Abbiamo noi, adesso, una conoscenza sufficiente della materia? Semmai, in questo periodo, si va facendo strada la necessità di una scuola sempre più specializzata. Non dobbiamo precludere quindi questa possibilità. Diciamo, invece, introducendolo nella legge, che le associazioni ed enti debbono essere ascoltati, ed allora, quello che non possiamo stabilirlo ora qui, noi, potrà esserlo in sede di stesura di regolamento.

MALAGUGINI. Ma, vi pare che le questioni della durata e del numero possano essere materia di regolamento?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Durano molto poco questi corsi, come è già stato detto. Ora, tutti siamo stati logicamente avvicinati dalla Federazione e dall'Unione dei ciechi. La Federazione porterebbe anche a due anni la durata, l'Unione, invece, dice: può essere sufficiente anche un anno, se però l'anno è completo. A me comunque sembra giusto non fissare *a priori* definitivamente la durata proprio perché si possano fare corsi di un anno come di due anni, secondo le esigenze.

FRANCESCHINI. Il timore è tuttavia che durino di più.

PRESIDENTE. Nella prima parte, accetterebbe la formula: « hanno la durata di almeno un anno »?

CODIGNOLA. Continuativo!

RUSSO SALVATORE. Accetto la sua formula, signor Presidente e non insisto sulla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Franceschini, a firma anche dell'onorevole Caiazza:

« su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentite le associazioni e gli enti interessati ».

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Russo, così modificata:

« I corsi di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 hanno la durata di almeno un anno ».

(È approvato).

RUSSO SALVATORE. Io non ritengo affatto che i posti siano tutti monopolizzati dai privi di vista! Se non vi sarà il numero chiuso, saranno i privi di vista ad accedere.

PRESIDENTE. Se non c'è il limite, cioè il numero chiuso, anche i veggenti possono entrare! Perché, o c'è il numero chiuso ed allora i privi di vista hanno precedenza su tutti, o non c'è, ed allora entrano tutti!

RUSSO SALVATORE. Adesso i privi di vista si trovano in situazione d'inferiorità rispetto ai veggenti.

PERDONA, *Relatore*. Bisogna però pensare alla delicatezza della scuola di cui trattasi. Pensiamo noi che si possano domani preparare solo non vedenti! Bisogna sempre accoppiare ai non vedenti anche i vedenti, e questo proprio per ragioni inerenti all'espletamento regolare del corso. Non è possibile avere un intero corso di non vedenti. Se attualmente si fa metà e metà è proprio per ragioni di funzionalità. Conseguentemente non possiamo dire che si dà precedenza assoluta agli uni sugli altri. Domani, ove si abbiano cento posti e cento non vedenti a frequentare, la scuola non funzionerebbe!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne l'emendamento Franceschini il Governo lo accetta perché così si lascia alle associazioni interessate la possibilità di esprimere interamente il loro pensiero. E però il Ministero non è per uno squilibrio tra il numero dei preparati vedenti e non vedenti.



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

Perché per l'insegnamento e per tutta l'opera che riguardano i ciechi sono necessarie tutte e due le categorie, vedenti e non vedenti, e non è possibile avere domani soltanto persone non vedenti, per ragioni comprensibili e che qui alcuni forse non possono intendere in tutta la loro estensione. Quindi, o si apre per tutte e due le categorie il numero, vale a dire si ammettono tutte e due senza limite, ovvero si mantiene la proporzione, metà e metà. Pertanto in sede di stesura dell'apposito regolamento le associazioni di categoria potranno esprimere il loro punto di vista e decideranno esse stesse.

**RUSSO SALVATORE.** Potremmo fissare la proporzione di due terzi!

**PRESIDENTE.** Continuiamo nella votazione dell'articolo e degli emendamenti. Chiedo all'onorevole Russo se insiste nel mantenimento della seconda parte del suo emendamento aggiuntivo.

**RUSSO SALVATORE.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentite le Associazioni e gli Enti interessati.

I corsi di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 hanno la durata di almeno un anno».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo ai successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che, ove non siano presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

**ART. 7.**

La tabella annessa alla presente legge contiene il ruolo organico del personale dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

*(È approvato).*

**ART. 8.**

Il preside dell'Istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 4, lettere a), b), c):

Il posto di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito mediante concorso generale per titoli e per esami riservato agli aspiranti forniti di laurea in filosofia o pedagogia e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » e che abbiano prestato almeno otto anni di servizio o come insegnante di ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista o come direttore o cumulativamente in entrambe le funzioni.

A parità di merito è titolo preferenziale il servizio prestato come insegnante presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Al preside si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico vigenti per i presidi di prima categoria.

*(È approvato).*

**ART. 9.**

L'insegnante di pedagogia svolge le funzioni di vice-preside e sostituisce il preside in caso di assenza o di impedimento.

Il posto di insegnante di pedagogia della scuola di specializzazione è riservato ad aspiranti che siano forniti di laurea in filosofia o pedagogia, siano in possesso del diploma di specializzazione per educatori dei ciechi, rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » ed abbiano prestato servizio in qualità di insegnanti di ruolo nelle scuole elementari per ciechi per almeno 5 anni. All'insegnante di pedagogia si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti di pedagogia negli Istituti magistrali.

*(È approvato).*

**ART. 10.**

I posti di insegnante di tirocinio della scuola di specializzazione sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami.

Al posto di insegnante di tirocinio possono aspirare coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » e che abbiano inoltre prestato otto anni di servizio in qualità di insegnante elementare di ruolo nelle scuole per ciechi o di assistente di ruolo negli Istituti per ciechi.

All'insegnante di tirocinio si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

economico degli insegnanti delle scuole elementari di ruolo nelle scuole statali per ciechi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anziché « il posto di... » sarebbe meglio dire « I posti di » e così ovunque ci sia più di un posto nell'organico.

PRESIDENTE. È questione formale e a ciò provvederemo in sede di regolamento.

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

## ART. 11.

Il posto di assistente di tirocinio è conferito mediante concorso generale per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » e che abbiano almeno cinque anni di servizio come insegnanti nelle scuole materne o elementari per i ciechi o con funzioni di assistente negli istituti per i ciechi.

All'assistente di tirocinio si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti elementari di ruolo delle scuole statali per i ciechi.

(È approvato).

## ART. 12.

Ai concorsi per la nomina a insegnante di tirocinio e ad assistente di tirocinio sono ammessi soltanto i candidati vedenti.

(È approvato).

## ART. 13.

Il posto di insegnante di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso generale per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli ».

All'insegnante di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli Istituti magistrali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14

« Gli incarichi per l'insegnamento della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculista, sono affidati dal Ministero

della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto.

Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto, sulla base di apposite graduatorie di merito.

Gli incarichi e le nomine provvisorie non possono avere durata superiore all'anno scolastico ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare, circa il primo comma di questo articolo 14 che, non essendo previsto un organico per gli insegnanti di psicologia ecc., sarebbe opportuno, per chiarezza, prevedere espressamente che l'insegnamento di questa disciplina viene conferito per incarico. Il Governo pertanto propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« L'insegnamento della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica e dell'oculistica è affidato per incarico dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo 14 modificato al primo comma come proposto dal Governo. Esso risulta così formulato:

« L'insegnamento della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, è affidato per incarico dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto.

Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto sulla base di apposite graduatorie di merito.

Gli incarichi e le nomine provvisorie non possono avere durata superiore all'anno scolastico ».

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

## ART. 15.

I posti di maestre del giardino d'infanzia sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami tra coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione rilasciato

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

dall'Istituto « Augusto Romagnoli » al termine di corsi appositamente organizzati.

Al personale del giardino d'infanzia si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti delle scuole elementari.

Ai posti di maestre del giardino d'infanzia possono concorrere solo insegnanti vedenti.

(*È approvato*).

## ART. 16.

I posti di assistente di cui all'annessa tabella vengono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma dell'Istituto « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Agli assistenti si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei maestri del ruolo delle scuole elementari per i ciechi.

Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'Istituto statale di specializzazione « Augusto Romagnoli » e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per gli istruttori tecnico-pratici delle scuole di avviamento professionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

« Il posto di segretario-economista dell'Istituto di specializzazione è conferito mediante concorso per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Al segretario-economista dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale di Segreteria delle scuole medie di secondo grado ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che il segretario dell'Istituto non può avere funzioni di economista dato che l'Istituto stesso non ha autonomia di bilancio: Si rende quindi necessario, forse, sopprimere al primo e secondo comma la parola « economista » nonché sostituire al primo comma l'espressione

« diploma di ragioniere e perito commerciale », con quella più ampia di « diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado ». Chiederei comunque il parere molto competente dell'onorevole Caiazza, in proposito.

CAIAZZA. È giusta l'osservazione del Governo trattandosi di un Istituto che non ha autonomia di bilancio; però è previsto che l'Istituto possa avere annesso il convitto, che ha autonomia amministrativa.

PRESIDENTE. Penso sia il caso di lasciare allora questa dizione. Pongo quindi in votazione l'articolo 17 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« Al bidello custode dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico dei bidelli delle scuole medie di secondo grado ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 19.

Il direttore della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo, alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è inquadrato nel posto di ruolo di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Il collocamento a riposo del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » attualmente in servizio viene disposto al compimento del 40° anno di servizio.

Poiché è stato presentato un emendamento al secondo comma, procediamo per divisione. Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Un emendamento degli onorevoli Codignola e Sciorilli Borrelli propone di sostituire al secondo comma alle parole: « ... al compimento del 40° anno di servizio », le parole: « ...al compimento del 75° anno di età ».

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

Mi permetto un'osservazione di carattere generale, a questo proposito. Questo della data del collocamento a riposo, è un punto su cui l'intera burocrazia, tutti gli impiegati dello Stato, sono sensibilissimi. Anche in questo momento vi sono richieste da parte di diverse categorie. Noi una sola volta abbiamo affrontato un caso del genere, a carattere personale, quando abbiamo dato ad un uomo illustre sul piano scientifico la permanenza nel posto a vita!

Ma, ci vuole molto per arrivare a una conclusione del genere. È un privilegio notevole quello che noi verremmo a concedere.

CODIGNOLA. A noi interessa garantire la permanenza nel posto per qualche anno ancora ad una certa persona. Possiamo quindi eventualmente dire « al compimento del 75° anno di età »!

FRANCESCHINI. Si potrebbe dire « non oltre il 75° anno di età »!

SCIORILLI BORRELLI. Io proporrei « al compimento del 40° anno di servizio e in ogni caso non oltre il 75° anno di età ».

PRESIDENTE. Sospendiamo per breve tempo la trattazione di questo secondo comma dell'articolo 19, pregando l'onorevole Relatore di assumere le necessarie informazioni che poi riferirà alla Commissione, in modo che si possa decidere su questo punto.

Passiamo ai successivi articoli 20 e 21 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 20.

Il posto di insegnante di pedagogia di cui all'annessa tabella è conferito all'attuale insegnante di tirocinio comandato dal Ministero della pubblica istruzione presso la scuola di metodo « Augusto Romagnoli » in posto di ruolo vacante, in possesso dei titoli richiesti per poter partecipare al concorso di cui all'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

## ART. 21.

L'insegnante di tirocinio non avente i requisiti per poter partecipare al concorso di cui all'articolo 9 e l'assistente di tirocinio della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* sono inquadrati nel ruolo corrispondente della scuola di specializzazione dell'Istituto

e godono dello stato giuridico e del trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 22.

« Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso la scuola di metodo « Augusto Romagnoli » è inquadrato, nei limiti di posti previsti nell'annessa tabella, nei posti di ruolo corrispondenti dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione magistrale o diploma di maestra d'asilo;

b) diploma della scuola di metodo « Augusto Romagnoli »;

c) almeno un quinquennio di servizio con qualifica non inferiore a « distinto » nella scuola di metodo « Augusto Romagnoli ».

L'inquadramento è fatto in base ad una graduatoria per anzianità di servizio e per merito.

Per il conferimento del posto di insegnante di didattica musicale, nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal titolo di specializzazione della scuola di metodo « Augusto Romagnoli ».

Un emendamento degli onorevoli Codignola e Sciorilli Borrelli propone un'altra formulazione al punto di cui alla lettera c).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 22 per divisione, a cominciare dal primo comma dell'articolo fino alla lettera b) inclusa.

(È approvato).

L'emendamento sostitutivo degli onorevoli Codignola e Sciorilli Borrelli è il seguente:

*Sostituire la lettera c) come segue:*

« c) almeno un triennio di servizio senza demerito nella scuola di metodo « Augusto Romagnoli ».

Prego l'onorevole Codignola di volerlo illustrare.

CODIGNOLA. Poiché si è verificato il fatto che alcuni di questi colleghi non hanno avuto qualifica negli ultimi anni e poiché si tratta di una norma transitoria, piuttosto larga, anche per le altre categorie, sembra a noi convenga ridurre il termine da un quinquennio ad un solo triennio.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo al riguardo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Codignola e Sciorilli Borrelli sostitutivo della lettera c) del primo comma dell'articolo 22.

(*E approvato*).

Pongo ora in votazione la restante parte dell'articolo.

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 22 così formulato:

Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso la scuola di metodo « Augusto Romagnoli » è inquadrato, nei limiti di posti previsti nell'annessa tabella, nei posti di ruolo corrispondenti dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione magistrale o diploma di maestra d'asilo;
- b) diploma della scuola di metodo « Augusto Romagnoli »;
- c) almeno un triennio di servizio senza demerito nella scuola di metodo « Augusto Romagnoli ».

L'inquadramento è fatto in base ad una graduatoria per anzianità di servizio e per merito.

Per il conferimento del posto di insegnante di didattica musicale, nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal titolo di specializzazione della scuola di metodo « Augusto Romagnoli ».

(*E approvato*).

Poiché agli articoli 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

## ART. 23.

Il segretario e il bidello della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* vengono inquadrati nei ruoli dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e godono rispettivamente dello stato giuridico e del trattamento economico di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

(*E approvato*).

## ART. 24.

Ai fini della progressione di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista vengono computati per intero gli anni di servizio prestati presso la scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » e le scuole ad esso annesse, purché tale servizio sia stato prestato in posti analoghi a quelli per i quali il personale viene inquadrato.

Per l'applicazione del presente articolo si deroga a quanto disposto dall'articolo 156 del testo unico pubblicato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

(*E approvato*).

Do lettura del successivo ed ultimo articolo 25.

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 25.

Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 42 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 e variazione in aumento di lire 7.000.000 al capitolo n. 102 e di lire 3.000.000 al capitolo n. 105 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

Come ho informato all'inizio della trattazione di questa proposta di legge, la prima Sottocommissione Bilancio, ha espresso parere favorevole ad una nuova formulazione relativa alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della legge, già da noi approvata nel principio. Il testo emendato è il seguente:

« Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 41 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e variazione in aumento di lire 7.000.000 al capitolo n. 101 e di lire 3.000.000 al capitolo n. 104 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

Pongo in votazione l'articolo nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

Passiamo alla tabella allegata. È la seguente:

ALLEGATO.

TABELLA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO STATALE « AUGUSTO ROMAGNOLI » DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA.

	Personale di ruolo	Coefficiente
Preside di I categoria. . . . .	N. 1	da 500 a 670
Insegnante di pedagogia. . . . .	» 1	» 271 a 500
Insegnante di tirocinio . . . . .	» 2	» 229 a 450
Assistente di tirocinio . . . . .	» 2	» 202 a 325
Insegnante di didattica musicale . . . . .	» 1	» 202 a 325
Istruttore tecnico pratico. . . . .	» 1	» 202 a 325
Assistenti . . . . .	» 10	» 202 a 325
Maestre del giardino d'infanzia . . . . .	» 2	» 202 a 325
Segretario-economo . . . . .	» 1	» 202 a 402
Bidello custode . . . . .	» 1	» 159

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio notare che i coefficienti di stipendio (229 a 450) previsti per gli insegnanti di tirocinio debbono essere sostituiti; in armonia con quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 10, con i seguenti: « da 202 a 325 »; che i coefficienti di stipendio (da 202 a 325) previsti per l'insegnante di didattica musicale debbono essere sostituiti con i seguenti: « da 229 a 450 », in armonia con quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 13 e nell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165; che i coefficienti di stipendio (da 202 a 402) previsti per il segretario-economo, debbono essere sostituiti con i seguenti: « da 202 a 271 »; in armonia con quanto stabilito nell'articolo 17, secondo comma, della legge; il coefficiente previsto (159) per il bidello custode, deve essere sostituito con i seguenti: « da 151 a 159 », in armonia con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge. Infine, si tratta di coordinare i coefficienti in questione con quanto diciamo negli articoli.

PRESIDENTE. D'accordo allora. Pongo in votazione la tabella allegata alla proposta di

legge con gli emendamenti proposti e illustrati dall'onorevole rappresentante del Governo. Risulta essere la seguente:

TABELLA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO STATALE « AUGUSTO ROMAGNOLI » DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA.

	Personale di ruolo	Coefficiente
Preside di I categoria. . . . .	N. 1	da 500 a 670
Insegnante di pedagogia . . . . .	» 1	» 271 a 500
Insegnante di tirocinio . . . . .	» 2	» 202 a 325
Assistente di tirocinio . . . . .	» 2	» 202 a 325
Insegnante di didattica musicale . . . . .	» 1	» 229 a 450
Istruttore tecnico pratico . . . . .	» 1	» 202 a 325
Assistenti . . . . .	» 10	» 202 a 325
Maestre del giardino d'infanzia . . . . .	» 2	» 202 a 325
Segretario-economo . . . . .	» 1	» 202 a 271
Bidello custode . . . . .	» 1	» 151 a 159

(È approvata).

Torniamo all'articolo 19 lasciato in sospeso. Dobbiamo decidere circa la formulazione del secondo comma. Osservo che se noi indichiamo che il direttore dell'Istituto resta « non oltre il 75° anno di età », un altro che abbia già compiuto gli anni di servizio normali resta senza dubbio, dopo di lui, fino alla medesima età!

SCIORILLI BORRELLI. Io sarei per la soppressione totale, anche perché non si tratta di gran cosa. Ma, tenuto conto della assoluta specialità e della scuola e dell'attuale dirigente, non ho difficoltà. Però convergo che così facendo apriamo una breccia. Facciamo in modo quindi che il presente non abbia alcun carattere di analogia con altri casi!

PERDONA, *Relatore*. Dicendo che il collocamento avviene al compimento del 40° anno di servizio, l'interessata non arriva a 75 anni perché non ha ancora oggi 70 anni. C'è però questo: restando sul 40° anno di servizio rimaniamo sul piano della genericità; precisando, invece, 75 anni di età lasciamo già presumere che altri possano arrivarci!

PITZALIS. La norma, così come viene indicata, vale a dire 40 anni di servizio, deriva da quella di carattere generale fissata per tutti i colleghi e per il collocamento a riposo in generale di tutti i dipendenti dello Stato, norma che fissa un determinato numero di anni, massimo, di servizio e una determinata età, 65 o 70 anni.

Quando noi la votassimo, questa norma di carattere così generale si applicherà sempre, poco importa che il caso in esame rappresenti una posizione particolare, al compimento dei 40 anni di servizio: Cosa vuol dire norma transitoria? Norma che si applica una sola volta o che resta?!

Bisogna quindi specificare.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è per tutti! E, per noi, mettere « attualmente in servizio », significa non andare oltre altri quattro anni!

SCIORILLI BORRELLI. La formula senza dubbio si presta all'equivoco. Ho dei dubbi veramente, anch'io, anche sul terreno costituzionale. Non so se ci voglia nel caso il parere della Commissione per gli Affari costituzionali! Non so nemmeno se noi come legislatori possiamo, in una legge generale, introdurre questa norma particolare. Voi sapete che per altri casi la Commissione Affari costituzionali competente ha dato parere contrario. Come ricordava prima l'onorevole Presidente, si fecero leggi speciali, come nel caso del compianto senatore della mia terra, Caporali, e in qualche altro caso, ma furono peraltro tutti casi del tutto eccezionali.

Io ho una preoccupazione, non per il caso in esame, ma proprio perché apriamo una breccia con una legge per cui domani anche altri casi non mancheranno di comparire!

PERDONA, *Relatore*. Io ero senz'altro in favore del 75° anno di età, senonché giustamente l'onorevole Presidente mi ha fatto osservare che c'è tutta una categoria di casi analoghi.

PITZALIS. La formulazione così congegnata, vedo meglio ora la dizione, risponde a tutte le esigenze. Non andiamo quindi ad aprire delle breccie. Il direttore attuale di questa scuola viene collocato in pensione al 40° anno di servizio! Può avere qualsiasi età a quel 40° anno di servizio, poco importa. È un particolare riconoscimento che non viola affatto i limiti di età di carattere generale, ma diamo soltanto a questa particolare persona la possibilità di mantenere questo posto.

PRESIDENTE. Forse c'è una preoccupazione eccessiva. Si tratta di una legge, nel

caso, che inquadra il personale in una certa determinata situazione. L'attuale direttore è arrivato a 70 anni e senza una norma apposita dovrebbe andar via prima del 40° anno di servizio. Quindi, ecco la norma transitoria che è fatta per migliorare la situazione, non già per danneggiare quelli che hanno analoghi requisiti. Poiché qui è detto chiaramente « per lui soltanto »; di qui la transitorietà. È soltanto per questa persona che possiamo attendere il 40° anno di servizio prima di collocarla a riposo.

FRANCESCHINI. Il dubbio tra le associazioni era questo: « servizio » che cosa significa? Servizio di direttore? E allora andiamo fino ai 90 anni!

SCIORILLI BORRELLI. Mi risulta che ha 69 anni e l'anno venturo ne compirà 70 ed ha venti anni di servizio.

PERDONA, *Relatore*. Ha 35 anni di servizio e 70 di età!

CODIGNOLA. Non potremmo, per evitare ogni difficoltà, indicare addirittura la data di collocamento a riposo?

In questo modo si taglierebbe corto a tutto. Fissare ad esempio la data del 30 settembre 1965.

PRESIDENTE. Ma non avrebbe nessuna giustificazione logica fissare una data. Divenirebbe d'altra parte un privilegio veramente notevole!

CODIGNOLA. Allora dire: « e comunque non oltre la data del... ».

PITZALIS. Per tranquillità dei colleghi vorrei dire che quando, recentemente, è stata fissata con lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato la condizione dei 65 anni di età o dei 40 anni di servizio, in via transitoria è stato consentito ai funzionari che erano stati assunti in ruolo e in tutte le carriere già a quella data, che non fossero collocati con una ma con ambedue le condizioni. Così si sono mantenuti in servizio funzionari che avevano superato i 70 anni qualche volta, in attesa che maturasse appunto la seconda condizione dei 40 anni di servizio. Questa norma di equità si può anche applicare quindi in questo settore, trattandosi, come ha detto bene l'onorevole Presidente poc'anzi, di un provvedimento che migliora la posizione del personale interessato.

Ora, non sarebbe concepibile che proprio questo personale venisse colpito dal provvedimento stesso!

Tuttavia, l'espressione « e comunque non oltre il 30 settembre 1965 » è accettabile perché anche questo diventa un'ulteriore remora.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

**PRESIDENTE.** Allora, se la Commissione è d'accordo, consenziente il relatore e non opponendovisi il Governo, il secondo comma dell'articolo 19 delle disposizioni transitorie risulta così formulato:

« Il collocamento a riposo del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » attualmente in servizio viene disposto al compimento del 40° anno di servizio e comunque non oltre il 30 settembre 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 19 risulta così formulato nel suo complesso:

« Il direttore della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è inquadrato nel posto di ruolo di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Il collocamento a riposo del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » attualmente in servizio viene disposto al compimento del 40° anno di servizio e comunque non oltre il 30 settembre 1965 ».

**RUSSO SALVATORE.** Dato il fine della proposta di legge, mi sembra opportuno modificarne il titolo in « Ordinamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ».

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il nuovo titolo del provvedimento.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

**BADALONI MARIA** ed altri: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (750-B):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

**DAL CANTON MARIA PIA** ed altri: « Ordinamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista » (1945):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerretti Alfonso, Codignola, Invernizzi, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Gaudioso, Fusaro, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Marotta Vincenzo, Nicotia, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

*È in congedo:*

Rivera.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI